COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE

Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

N. . URB/5/EP **N. 12 Registro Generale**

Data 20/01/2017

OGGETTO :

RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA, SEZIONE PRIMA, N. 1105/2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

RICORSO IN APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR LIGURIA, SEZIONE PRIMA, N. 1105/2016 - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VADO LIGURE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTO l'art. 67, comma 2, dello Statuto comunale approvato con deliberazioni C.C. n. 37 del 13/06/1991, e da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 13 del 30/04/2013, che prevede l'adozione da parte dei dirigenti degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il decreto sindacale n. 18 del 23/12/2016 di nomina in qualità di responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio e della Posizione organizzativa ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento Uffici e Servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2018, NOTA DI AGGIORNAMENTO E SUOI ALLEGATI;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 34 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 71 del 31.05.2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) TRIENNALE ANNI 2016/2018;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato-Città;

RICHIAMATO l'art. 64, comma 9, della Legge n. 232 del 11/12/2016, pubblicata sulla G.U. del 21/12/2016 n. 297 – Supplemento Ordinario n. 57, con la quale è stata disposta la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2017-2018-2019 al 28/02/2017 e con il quale viene autorizzato l'esercizio provvisorio 2017, ai sensi dell'art. 163, c. 3 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 5 comma 11 del Decreto legge 244/2016, Milleproroghe 2017, pubblicato sulla G.U. 304 del 30 dicembre 2016, con il quale è stato disposto il differimento del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019 al 31 marzo 2017 abrogando il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

RICHIAMATO l'art. 163 all'oggetto del TUEL recentemente aggiornato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che fissa le disposizioni relative all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 28/12/2016 si è provveduto all'assegnazione DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) ai T.P.O. PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO A SEGUITO DI PROROGA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019;

RICHIAMATA la deliberazione n. 179 del 4 dicembre 2015, con la quale la Giunta Comunale aveva autorizzato il Sindaco a costituirsi in giudizio e resistere al ricorso presentato dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Liguria dalla Società AZ Arreda S.r.l. con sede in Borgata Baudini s.n.c., Sale Delle Langhe (CN), per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento prot. n. 20057 in data 1 ottobre 2015 a firma del Responsabile dello S.U.A.P.

portante diniego di autorizzazione commerciale per l'apertura di una Grande Struttura di Vendita nell'area "Ex Officine Ferrero" (Catasto Terreni foglio 13, particelle 667, 668 e 669) ed attivazione del procedimento unico ex art. 10, L.R. n. 10/2012 e s.m. per l'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo (Piano Particolareggiato) di iniziativa privata relativo alle edificazioni da realizzarsi nell'area stessa, nonché per l'annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso e in particolare, occorrendo, dei seguenti atti:

- comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prot. n. 16604 in data 18 agosto 2015;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22 settembre 2015 avente ad oggetto "*VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE S.U.G. INERENTE LA MODIFICA DEGLI ARTT. 1, 11 BIS, 13, 14, 18, 25 BIS, 27, 28 E 31 DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE PRESCRIZIONI INDICATE NEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA N. 3617 DEL 20.08.2015*";
- decreto del Dirigente del Settore Direzione Generale – Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Savona in data 20 agosto 2015, n. 3617, avente ad oggetto "*Comune di Vado Ligure – Approvazione della Variante al vigente Strumento Urbanistico Generale*";
- della relazione (allegato A al suddetto decreto n. 3617) del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica prot. n. 53289 del 19 agosto 2015;

nonché infine, occorrendo, per l'annullamento in parte qua ovvero per la declaratoria di inefficacia o la disapplicazione:

- dell'art. 59 del Piano Commerciale Comunale (approvato con D.C.C. n. 29 del 26 febbraio 2009) nella parte in cui esclude per la zona l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita;
- dei paragrafi n. 5 e n. 15 dei Criteri Regionali approvati con D.C.R. n. 31/2012, come modificati con D.C.R. n. 31/2014, nella parte in cui prevedono quale requisito per l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita la pre-condizione della specifica destinazione d'uso per tale tipologia insediativa;

VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 280 Reg. Gen. del 10 dicembre 2015, con la quale è stato conferito all'Avvocato Paolo Gaggero, dello Studio Legale Quaglia Gaggero di Genova, il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio nel ricorso sopra citato;

VISTA la sentenza n. 1105/2016 del 9 novembre 2016, con la quale il T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, ha accolto il ricorso in oggetto e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati;

VISTA la deliberazione n. 156 del 18 novembre 2016 con la quale la Giunta Comunale:

1. ha autorizzato il Sindaco, per le ragioni esposte in parte narrativa, a proporre ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1105/2016 del 9 novembre 2016, emessa dal T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, nel ricorso sopra citato, previa sospensione dell'efficacia della sentenza stessa;
2. ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, del vigente Statuto comunale, spetta al Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, in quanto Responsabile apicale di Settore, nominare, con proprio atto, un difensore abilitato a rappresentare il Comune nel processo in parola.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 e comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che impone agli enti locali l'alternativa tra il ricorso alle convenzioni quadro "Consip" e il loro utilizzo come parametro qualità costo del servizio ordinato, ed il ricorso al MEPA;

CONSULTATO il portale web www.acquistinretepa.it sia in merito alle convenzioni CONSIP che agli acquisti MEPA, con esito negativo;

RITENUTO pertanto di poter affidare direttamente l'incarico professionale in oggetto all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, con sede in Genova, via Roma n. 4/3, (P.I. 03693360103), legale esperto in materia di diritto amministrativo ed urbanistico che aveva già difeso il Comune in primo grado nel ricorso al T.A.R. Liguria sopra citato;

VISTO il preventivo formulato dall'Avv. Paolo Gaggero, pervenuto al Comune in data 17 novembre 2016 ed assunto agli atti con il prot. n. 23618, conservato agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che, per la prestazione sopra descritta, il professionista ha richiesto un compenso pari ad Euro 5.400,00, oltre spese generali al 15%, cassa previdenziale al 4% ed I.V.A. al 22%, così per complessivi Euro 7.879,25, ritenuto congruo in rapporto alla tipologia ed alla complessità delle prestazioni professionali altamente qualificate richieste, assunti come riferimento anche elementi inerenti attività professionalmente analoghe;

ATTESO che, ai sensi dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 (*PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA*), gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita: "*Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti*";

DATO ATTO che, nel caso di specie, la spesa per sua natura non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

RICHIAMATE le dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall'Avv. Paolo Gaggero ed acclarate al protocollo al n. 911 in data 17 gennaio 2017, in atti conservate;

DATO ATTO che il responsabile dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, in deroga all'art. 19, comma 5 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi è il Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese (Cat. D);

DATO ATTO che il CIG (codice identificativo di gara) relativo alla procedura di cui all'oggetto risulta essere il seguente: **Z891CFBFBA**;

DATO ATTO, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto all'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria 2006) e s.m.i., in quanto si tratta di incarico professionale per rappresentanza in giudizio, escluso dal controllo della Corte dei Conti secondo i parametri dalla stessa indicati nella deliberazione delle sezioni riunite n. 6/2005;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 501 della Legge n. 208 del 28.12.2015, in cui si stabilisce che per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e per importi inferiori ai € 40.000,00, si potrà procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo al RUP di ogni singolo Servizio/Settore e non più ricorrendo ad un soggetto aggregatore nell'ambito delle unioni dei comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

1. di conferire all'Avvocato Paolo Gaggero dello Studio Legale Quaglia Gaggero, con sede in Genova, via Roma n. 4/3, (P.I. 03693360103), l'incarico professionale per la rappresentanza in giudizio del Comune di Vado Ligure e per la proposizione del ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 1105/2016 del 9 novembre 2016, emessa dal T.A.R. per la Liguria, Sezione Prima, nel ricorso citato in premessa;

2. di impegnare la spesa di **Euro 7.879,25**, di cui Euro 810,00 per spese generali al 15%, Euro 248,40 per contributi previdenziali al 4% ed Euro 1.420,85 per I.V.A. al 22%, a favore del suddetto Studio Legale, imputandola al Capitolo **580/0** ad oggetto "Spese per liti arbitraggi a difesa del Comune" (Mis. 01 – Progr. 11 – Tit. 1 – Macro 103 - Piano Fin. V U.1.03.02.10.001) del Bilancio 2017 in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità - esigibilità 2017;

3. di dare atto che il suddetto capitolo di spesa 580/0 è attribuito al I° Settore Amministrativo e che, in accordo con la Responsabile di detto Settore, si impegnano con questo provvedimento solamente le somme necessarie per il presente atto;

4. di procedere all'affidamento mediante libero mercato in quando la categoria merceologica necessaria non è disponibile sul MEPA;

5. di dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci, di procedere all'affidamento senza avvalersi delle convenzioni gestite da Consip, in quanto ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, alla data attuale, non sono attive convenzioni gestite da Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

7. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dell'art. 4, comma 4, del vigente Regolamento per la disciplina del funzionamento e dei controlli interni (D.C.C. n. 5 del 26/02/2013);

8. di dare atto che la presente procedura è perfezionata al Servizio Informativo Monitoraggio Gare con il seguente codice CIG: **Z891CFBFBA**;

9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE SETTORE Settore V - Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio

Data 20/01/2017 (VERONESE ARCH. ALESSANDRO) *

---

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa